

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

Reg.delib.n. 1967 - 30 Agosto 2004

Disposizioni riguardanti lo svolgimento dell'attività formativa
per gli operatori esercenti attività di tatuaggio e piercing in provincia di Trento.

TATUATORI.IT

www.tatuatori.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disposizioni riguardanti lo svolgimento dell'attività formativa per gli operatori esercenti attività di tatuaggio e piercing in provincia di Trento.

Il giorno **30 Agosto 2004** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

SILVANO GRISENTI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

MARGHERITA COGO

MARCO BENEDETTI

TIZIANO SALVATERRA

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

Il Ministero della Sanità in data 5 febbraio 1998 con nota n. 2.8/156 poi integrata con nota n. 2.8/633 di data 16 luglio 1998 ha elaborato, su indicazione del Consiglio superiore di sanità, le "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" nelle quali è prevista anche un'attività di formazione per gli esercenti attività di tatuaggio e piercing su aspetti igienico sanitari, al fine di ottenere un rigoroso rispetto delle indicazioni per l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle attività connesse.?

Con deliberazione n. 2131 di data 29 agosto 2003 la Giunta provinciale ha approvato l' "Atto di indirizzo per l'esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza" per tutelare in provincia di Trento i cittadini da possibili rischi derivanti dall'esecuzione di tali pratiche in assenza di requisiti igienico sanitari.?

Tra le varie attività previste per la realizzazione di tale obiettivo è inserita anche la realizzazione di un corso di formazione rivolto specificatamente a chi intende esercitare tali pratiche. E' stabilito altresì che la Giunta provinciale possa stipulare a tal fine convenzioni con Enti cui affidare la gestione e l'organizzazione del corso.?

Tra le attività incluse nel Piano delle attività di formazione del personale dei servizi sanitari 2003/2004, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2646 di data 17 ottobre 2003, è prevista anche la progettazione e la realizzazione di tale formazione.?

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare la disciplina della formazione degli operatori esercenti attività di tatuaggio e piercing da realizzare nella provincia di Trento definendo il programma formativo e individuando l'Ente idoneo alla gestione della stessa.?

Per quanto riguarda i contenuti del programma delle attività formative si precisa che sono stati predisposti tenendo conto di quanto elaborato dal Consiglio Superiore di Sanità, già approvato nelle sopraccitate Linee Guida del Ministero della Sanità.?

Per quanto riguarda invece la gestione della formazione, considerato che tra le finalità della stessa sono incluse conoscenze di argomenti relativi ad aspetti igienico sanitari nonché di prevenzione in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione, si ritiene di individuare, quale Ente idoneo a gestire l'attività, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, tramite la Scuola Superiore di Formazione Sanitaria di Trento. ?

Con nota prot. n. 644 di data 24 marzo 2004 si è provveduto pertanto a coinvolgere l'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento per verificare la disponibilità della stessa a realizzare tale attività. Considerato che l'Azienda sanitaria ha risposto favorevolmente, con nota prot. n. 20718 di data 20 maggio 2004, si propone di affidare alla stessa Azienda sanitaria di Trento l'organizzazione e la gestione di un corso per operatori esercenti attività di tatuaggio e piercing, con le modalità definite nella disciplina della formazione allegata quale parte integrante del presente provvedimento.?

Tutto ciò premesso,?

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le deliberazioni e le note citate in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la disciplina della formazione per operatori esercenti attività di tatuaggio e piercing da realizzare in provincia di Trento secondo il programma e con le modalità contenute nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento di attivare entro l'anno 2004 il primo corso di formazione per esercenti attività di tatuaggio e piercing nel rispetto della disciplina di cui al precedente punto 1, nonché eventuali ulteriori corsi secondo quanto previsto nel Piano provinciale delle attività di formazione del personale sanitario approvato dalla Giunta provinciale di Trento;
3. di dare atto che la realizzazione dei corsi di cui al precedente punto 2 non comporta oneri a carico della Provincia autonoma di Trento in quanto la copertura delle spese è garantita dalle quote di iscrizione corrisposte dai partecipanti e riscosse dall'Ente gestore.

LC

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE
PER OPERATORI ESERCENTI ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

art. 1

Finalità e programma del corso di formazione

Il corso, che è obbligatorio per quanti intendano continuare o avviare un'attività di tatuaggio e piercing, è presupposto per il conseguimento dell'idoneità sanitaria all'esercizio della stessa attività. Il corso è realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero da Enti con essa convenzionati. Nel corso sono impartite in modo preponderante lezioni teoriche sulla profilassi sanitaria, prevedendo altresì la proposizione di tecniche professionali di tatuaggio e piercing, con finalità eminentemente pratica. L'attività didattica, la cui durata viene fissata in 60 ore, è realizzata secondo il programma definito nell'allegato 1) con un'articolazione del percorso formativo suddivisa in 4 moduli.

art. 2

Destinatari del corso

Il corso è rivolto agli operatori esercenti attività di tatuaggio e piercing e a coloro che intendono aprire laboratori per l'esecuzione di tali pratiche. Non sono tenuti alla frequenza del corso gli operatori che svolgono l'attività tradizionale di applicazione di orecchini in oreficeria e rivendite di bijoux, purchè la stessa sia effettuata limitatamente al lobo dell'orecchio.

art. 3

Requisiti per l'ammissione

Per poter essere ammesso al corso il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere compiuto il 18° anno di età;
2. avere superato positivamente il biennio di scuola secondaria di secondo grado o una formazione professionale biennale a tempo pieno.

A chi è in possesso della qualifica professionale di estetista viene riconosciuto un credito formativo corrispondente al primo modulo del programma didattico inerente a "Semeiotica dermatologica". In via transitoria, al primo corso, sono ammessi anche i candidati maggiorenni che, pur non essendo in possesso della scolarità di 10 anni, abbiano già svolto attività di tatuaggio o piercing prima del 14 ottobre 2003, data di pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta provinciale n. 2131/2003 attinente a "Direttive in tema di tatuaggi e piercing nella Provincia autonoma di Trento".

art. 4

Bando di iscrizione

L'Ente gestore del corso emette un bando di iscrizione per la raccolta delle domande nel rispetto della presente disciplina.

Tale bando deve indicare tra l'altro:

- ? i destinatari del corso;
- ? il numero complessivo dei posti;
- ? i requisiti e i criteri per l'ammissione;
- ? la durata del corso;

- ? i periodi di svolgimento delle attività formative e la relativa distribuzione in termini di impegno settimanale di frequenza;
- ? le modalità di presentazione e la data di scadenza della domanda;
- ? l'indirizzo della sede del corso;
- ? l'importo della quota individuale di iscrizione, tenendo conto di quanto previsto al successivo art. 11.

art. 5

Iscrizione al corso e posti disponibili

La richiesta di iscrizione al corso avviene tramite una domanda, da presentarsi all'Ente gestore entro la data espressamente indicata nel bando. Per la presentazione delle domande deve essere previsto un periodo utile di almeno 30 giorni dalla data di approvazione del bando.

Il corso viene attivato in presenza di un numero minimo di partecipanti pari a 10 unità e possono essere ammessi non più di 25 studenti per ogni edizione formativa.

art. 6

Criteri di ammissione

Qualora le domande di ammissione siano superiori ai posti disponibili viene predisposta una graduatoria nella quale viene data la precedenza a chi già svolge l'attività, tenendo conto del periodo di esercizio dell'attività stessa.

Le domande di coloro che intendono avviare l'attività vengono accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili tenendo conto della data di arrivo delle domande stesse.

Qualora il numero delle domande pervenute sia complessivamente di almeno 35 unità, l'Ente gestore può programmare la realizzazione di una seconda edizione mantenendo valida la graduatoria di ammissione iniziale.

art. 7

Attività didattica

L'Ente gestore individua il Coordinatore del corso il quale garantisce un'appropriata conduzione dell'attività didattica e formativa.

La scelta dei docenti viene effettuata dal Coordinatore del corso coadiuvato dalla Commissione tecnico scientifica composta da un responsabile dell'Ente gestore, dal Coordinatore del corso e da due medici responsabili per la formazione dell'area dermatologica e igienico sanitaria.

Le lezioni sono impartite da personale sanitario medico competente nelle materie di carattere sanitario previste dal programma del corso, infermieristico per gli aspetti di igiene applicata e da esperti di riconosciuta esperienza per la parte del corso dedicata agli aspetti più strettamente professionali.

Il compenso per i docenti viene definito secondo i criteri fissati nel Piano delle attività di formazione del personale dei servizi sanitari approvato dalla Giunta provinciale.

L'Ente gestore assicura, tramite anche un registro, che in ciascun modulo del corso sia rispettata la frequenza nella misura definita dal programma, anche al fine del superamento dei singoli momenti formativi.

art. 8

Esame finale

Al termine del corso una commissione valuta l'idoneità professionale, dal punto di vista igienico - sanitario, dei candidati ammessi all'esame finale, attraverso la predisposizione di una prova teorico/pratica sugli argomenti trattati durante il corso.

L'ammissione all'esame finale dello studente è subordinata alla frequenza al corso nella misura di almeno l'80% per modulo.

Il candidato che non supera l'esame finale può ripetere la prova d'esame una sola volta.

A chi supera la verifica finale viene rilasciato un attestato di frequenza con l'indicazione del superamento della prova di valutazione del corso, secondo il modello allegato 2).

art. 9

Commissione d'esame

La commissione d'esame viene nominata dall'Ente gestore ed è composta dal Coordinatore del corso, in qualità di Presidente, da due docenti del corso individuati dal Coordinatore del corso e da un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento.

art. 10

Registro provinciale degli operatori formati

Presso l'Assessorato alle politiche per la salute della Provincia autonoma di Trento è tenuto un apposito registro degli attestati rilasciati dagli Enti gestori dei corsi. Deve essere cura pertanto di ogni Ente gestore trasmettere, a conclusione del corso, l'elenco nominativo degli operatori formati con evidenziato il periodo di formazione e la data di superamento dell'esame.

art. 11

Aspetti finanziari

La copertura della spesa conseguente alla realizzazione del corso è garantita dalle quote di iscrizione corrisposte dai partecipanti e riscosse dall'Ente gestore.

L'importo della quota di iscrizione viene quantificata dall'Ente gestore sulla base della spesa complessiva di realizzazione dell'attività e del numero degli iscritti.

ALLEGATO 1

Programma del corso

Articolato in 60 ore didattiche, il corso è strutturato secondo i moduli ed i contenuti evidenziati nel seguente programma.

La struttura del corso è articolata in 3 moduli teorici e 1 modulo pratico:

N.	Moduli	Ore
1	Semeiotica dermatologica	16
2	Principi di igiene e sicurezza per l'operatore e l'utente	16
3	Principi di prevenzione dei rischi per la salute	18
4	Esercitazioni pratiche (laboratorio)	10

1° MODULO di 16 ore **“Semeiotica dermatologica”**

(credito formativo riconosciuto a quanti sono in possesso della qualifica di estetista)

Anatomia e fisiologia dell'apparato cutaneo:

- ✍ anatomia macroscopica della cute e delle mucose
- ✍ elementi di anatomia della pelle: epidermide, derma, ipoderma
- ✍ circolazione cutanea
- ✍ innervazione cutanea
- ✍ termoregolazione
- ✍ cenni di fisiologia della pelle: melanogenesi, processo di cheratizzazione, funzioni protettive della pelle (film idrolipidico di superficie)
- ✍ l'infiammazione: definizione e segni

Semeiotica dermatologica:

- ✍ lesioni elementari primarie: chiazze, macule, pustole, pomfi, vescicole, bolle, noduli
- ✍ lesioni elementari secondarie: croste, escoriazioni, ulcere, ragadi, cicatrici
- ✍ lesioni primarie e secondarie: squame, verrucosità, pustole, sclerosi, atrofia

2° MODULO di 16 ore **“Principi di igiene e sicurezza per l'operatore e l'utente”**

Cenni sui principali agenti infettanti e loro modalità di trasmissione

Le modalità di trasmissione e di prevenzione delle più comuni malattie infettive:

- ✍ a trasmissione parenterale: epatite B e C, infezione HIV,
- ✍ a trasmissione aerea: TBC
- ✍ LUE, infezioni piogeniche e virali

La profilassi, il rischio biologico per l'operatore

Le precauzioni standard : lavaggio mani, l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l'educazione sanitaria

La classificazione dei materiali: critici, semi critici e non critici

Il trattamento dei materiali:

- ✍ decontaminazione,
- ✍ pulizia / sanificazione (requisiti e modalità d'uso dei detergenti)
- ✍ disinfezione (principi per un corretto utilizzo, i disinfettanti più comuni)
- ✍ sterilizzazione (preparazione del materiale alla sterilizzazione, metodi, modalità e tempi di conservazione del materiale sterile)

Lo smaltimento dei rifiuti.

3° MODULO di 18 ore **“Principi di prevenzione dei rischi per la salute”**

Le reazioni avverse, immediate e/o ritardate:

- ✍ Granulomi, cicatrici e cheloidi
- ✍ Reazioni isomorfe ai portatori di malattia psoriasica.

Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi: i metalli

Le allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli:

- ✍ ipersensibilità di tipo immediato
- ✍ orticaria ed angioedema (definizioni e manifestazioni cliniche)
- ✍ anafilassi: definizione

Le complicanze a livello delle mucose del cavo orale

Accertamento dei fattori di rischio, l'informazione e cenni sull'educazione alla salute

4° MODULO di 10 ore **“Simulazioni pratiche, dimostrazioni”**

La preparazione e mantenimento di un campo sterile

La sterilizzazione dei materiali utilizzati

La disinfezione della cute

Dimostrazione pratica di tatuaggio e piercing

logo

logo

Ente gestore

Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alle Politiche per la Salute

ATTESTATO

Rilasciato ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta della Provincia Autonoma di
Trento n. _____ di data _____

al Signor _____

nato a _____ (prov. _____) il _____

per frequenza e superamento del

***CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ESERCENTI ATTIVITA' DI TATUAGGIO E
PIERCING***

Luogo e data dell'esame _____

Il Presidente della Commissione d'esame

l'Assessore alle Politiche per la Salute
